

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3854 del 02/08/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO AGRICOLO IRRIGUO IN COMUNE DI BUDRIO (BO). DITTA: PARRINELLO NICOLA. PRATICA: BO01A2933
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3980 del 02/08/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. nr. 2006.1062296 del 13/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 Parrinello Giuseppe, c.f. PRRGPP43T11E974Q, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Budrio (BO), ad uso agricolo irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 6374 del 09/05/2006 (cod. pratica BO01A2933);

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG/2020/90592 del 24/06/2020, Parrinello Nicola c.f. PRRNCL70M24B249E ha richiesto, in quanto proprietario del terreno su cui insiste il pozzo, il subentro nella domanda di rinnovo della predetta concessione cod. pratica BO01A2933;
- quanto richiesto con successiva integrazione documentale PG/2021/0051189 del 01/04/2021 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 107 del 14/04/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 50 della l.r. 7/2004 e del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. n. 5381 del 07/07/2021 registrato in ingresso al prot. PG/2021/0106230 del 07/07/2021);
- Consorzio della Bonifica Renana (prot. 0006445 del 19/05/2021 registrato in ingresso al prot. PG/2021/79356)

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 26/07/2021 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 22/11/2006, nella misura di 51,65 euro da Parrinello Giuseppe, che ha autorizzato il trasferimento dello stesso a Parrinello Nicola con nota PG/2021/6506 del 27/04/2021;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO01A2933;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Parrinello Nicola c.f. PRRNCL70M24B249E, il rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica BO01A2933, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 120,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Budrio (BO), Via Croce di Prunaro 2, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 134, mapp. n. 81; coordinate UTM RER x: 700649; y: 931881;
 - destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 24.883;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/07/2021;

4. di quantificare l'importo del canone di concessione sul quale basare la rivalutazione per gli anni successivi al 2021 in 101,53 euro;
5. di quantificare l'importo dovuto a titolo di canone di concessione per l'anno corrente in 62,87 euro, calcolato in considerazione di 7 ratei mensili basati sulla concessione previgente e 5 ratei mensili a far data dalla determinazione in oggetto;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Parrinello Nicola c.f. PRRNCL70M24B249E (cod. pratica BO01A2933).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di 120,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 118 e 120 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Budrio (BO), Via Croce di Prunaro 2, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 134, mapp. n. 81; coordinate UTM RER x: 700649; y: 931881.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo per una superficie complessiva di 16,7182 Ettari così suddivisi: coltivazione di grano, fave, semi e granella per 3,3125 Ha; patata per 4,0305 Ha; pomodoro da mensa per 0,1029 Ha; barbabietola per 2,0005 Ha; erba medica e prato polifita avvicendato con leguminose per 3,0959 Ha; ortive a pieno campo per 1,4456 Ha; asparago da orto per 0,3078 Ha; coltivazioni arboree specializzate per 0,0434 Ha; vite da vino per 0,0839 Ha; pesche per 1,2972 Ha; ciliegio, albicocco, melo, susino per 0,9980 Ha. L'acqua prelevata dal pozzo viene immessa direttamente nel macero adiacente che ha una capacità di 1152 mc e successivamente distribuita nei campi con una linea sotterranea di diametro 100 mm. Nei campi a seminativi l'irrigazione avviene mediante rotolone, nel frutteto con ala gocciolante mentre negli orti con il sistema goccia-goccia.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 24.883.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo, per circa 12 ore al giorno per un totale di circa 144 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico “Conoide Zena-Idice - confinato superiore”, codice 0470ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 101,53 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni

dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione .

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.